



Comune di Rossa

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO
DEL CORPO POMPIERI
CALANCA**



Indice

ART. 1	DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 2	SCOPO.....	3
ART. 3	CORPO POMPIERI UNIFICATO.....	3
ART. 4	DIRITTO CANTONALE.....	3
ART. 5	COMPITI.....	3
ART. 6	DESIGNAZIONE	3
ART. 7	OBBLIGO AL SERVIZIO	4
7.1	<i>Principio</i>	4
7.2	<i>Durata del servizio</i>	4
7.3	<i>Prestazione di servizio</i>	4
7.4	<i>Idoneità</i>	4
7.5	<i>Incorporazione</i>	4
7.6	<i>Aggiornamento</i>	4
7.7	<i>Effettivi necessari</i>	4
7.8	<i>Esonero dal servizio</i>	5
ART. 8	TASSA D' ESENZIONE.....	5
8.1	<i>Principio</i>	5
8.2	<i>Utilizzo della tassa d' esenzione</i>	5
8.3	<i>Esonero dalla tassa d' esenzione</i>	5
ART. 9	ORGANIZZAZIONE.....	6
9.1	<i>I Municipi</i>	6
9.2	<i>Lo Stato Maggiore CPC, nomina e composizione</i>	6
9.3	<i>Compiti e competenze dello Stato maggiore CPC</i>	6
9.4	<i>Comandante dei pompieri</i>	6
9.5	<i>Vice comandante</i>	6
9.6	<i>Ufficiali</i>	7
9.7	<i>Capigruppo</i>	7
9.8	<i>Furiere</i>	7
9.9	<i>Amministratore del materiale</i>	7
9.10	<i>Militi pompieri</i>	7
9.11	<i>Personale comunale</i>	7
ART. 10	PRESCRIZIONI GENERALI.....	8
10.1	<i>Prescrizioni di servizio</i>	8
10.2	<i>Obblighi dei quadri</i>	8
10.3	<i>Divieti</i>	8
10.4	<i>Provvedimenti disciplinari</i>	8
10.5	<i>Equipaggiamento personale</i>	8
10.6	<i>Materiale di corpo</i>	8
10.7	<i>Uso di mezzi privati</i>	8
ART. 11	SERVIZIO DI ESERCITAZIONE.....	9
11.1	<i>Esercitazioni</i>	9
11.2	<i>Piano delle esercitazioni</i>	9
11.3	<i>Oggetti d' esercitazione</i>	9
ART. 12	ALLARME	10
12.1	<i>Obbligo di allarme</i>	10
12.2	<i>Allarme</i>	10
12.3	<i>Richiesta di aiuto</i>	10
12.4	<i>Prestazioni di aiuto esterne</i>	10
12.5	<i>Comando</i>	10
12.6	<i>Assicurazione</i>	10
ART. 13	RETRIBUZIONI / MULTE / RECLAMI.....	11
13.1	<i>Retribuzione</i>	11
13.2	<i>Multe disciplinari</i>	11
13.3	<i>13.3 Giustificazioni</i>	12
13.4	<i>Reclami</i>	12
ART. 14	DISPOSIZIONI FINALI	12
14.1	<i>Diritto sussidiario</i>	12
14.2	<i>Norma abrogativa</i>	12
14.3	<i>Entrata in vigore</i>	12

Art. 1 Disposizioni generali

La polizia del fuoco ed il servizio pompieri sono di pertinenza del comune, qualora i compiti non rientrano nelle competenze di organi cantonali.

Art. 2 Scopo

Il presente regolamento stabilisce l'organizzazione ed i compiti del servizio antincendio nei comuni di Arvigo, Braggio, Buseno, Castaneda, Cauco, Selma, Rossa e Sta Maria i.C.

La sua applicazione e la sua modifica sono di competenza dei Municipi i quali possono affidarne parzialmente l'esecuzione al Comitato del corpo pompieri.

Art. 3 Corpo pompieri unificato

I comuni di Arvigo, Braggio, Buseno, Castaneda, Cauco, Selma, Rossa e Sta Maria i.C. costituiscono un servizio dei pompieri unificato: "Corpo pompieri Calanca", (di seguito CPC).

Art. 4 Diritto cantonale

Le prescrizioni generalmente vincolanti dell'ordinanza cantonale sulla polizia del fuoco ed il servizio pompieri, le disposizioni di attuazione dell'ordinanza sulla polizia del fuoco ed il servizio pompieri, nonché tutte le prescrizioni e direttive cantonali in materia di polizia del fuoco e servizio antincendio, sono valide anche se non esplicitamente citate nel presente regolamento.

Art. 5 Compiti

Il Corpo pompieri è un corpo di generale difesa contro i sinistri. Esso lotta contro incendi, eventi di natura e sinistri che mettono in pericolo uomini, animali e beni materiali o che minacciano l'ambiente. Il Corpo pompieri presta aiuto in caso di catastrofi ai sensi della legge cantonale sull'aiuto in caso di catastrofi. Esso può essere obbligato ad assumere altri compiti.

Art. 6 Designazione

La designazione di persone, funzioni e professioni, nel presente regolamento, si riferisce per principio ad ambedue i sessi, in quanto ai sensi del regolamento non risulti un'altra interpretazione.

Art. 7 Obbligo al servizio

7.1 Principio

Di regola uomini e donne residenti nei comuni del comprensorio del CPC sono soggetti all'obbligo di servizio pompieri.

Dei coniugi conviventi, uno solo è tenuto a prestare servizio. In tale caso, la durata dell'obbligo si conforma all'età del coniuge con il reddito principale. Lo stesso principio vale per gli stranieri con il diritto di residenza o permesso annuale.

7.2 Durata del servizio

L'obbligo del servizio incomincia all'inizio dell'anno seguente al compimento del 18 esimo anno di età e termina nell'anno in cui si è compiuto il 52 esimo anno di età.

È riservata un'estensione dell'età dell'obbligo al servizio a norme dell'art. 7.7.

7.3 Prestazione di servizio

L'obbligo di servizio pompieri viene adempito mediante servizio attivo o con il pagamento di una tassa d'esenzione.

7.4 Idoneità

Se a causa d'infermità fisiche o psichiche sussistono dubbi in merito alla idoneità al servizio pompieri, è necessaria la certificazione medica.

7.5 Incorporazione

Nessuno ha il diritto di essere incorporato nel servizio pompieri attivo.

Lo Stato Maggiore del CPC stabilisce se chi è soggetto all'obbligo di servizio debba prestare servizio attivo o versare la tassa d'esenzione.

In merito a tale decisione vanno considerati il fabbisogno del Corpo pompieri ed il luogo di lavoro e residenza, nonché la reperibilità in caso d'intervento. In caso di prestazioni di servizio insufficienti è possibile un trasferimento dell'obbligo dal servizio attivo al versamento della tassa di esenzione.

7.6 Aggiornamento

I membri del Corpo pompieri possono essere obbligati a tenersi aggiornati e ad assumere cariche dirigenti. Essi devono frequentare i rispettivi corsi ed esercitazioni e devono prestare i servizi legati al grado o alla funzione. I gradi vengono rilasciati secondo ordinamento militare.

7.7 Effettivi necessari

Lo Stato Maggiore del CPC stabilisce l'entità necessaria degli effettivi, a dipendenza della valutazione dei compiti affidati ai pompieri tenor prescrizioni e direttive dell'Ufficio della polizia del fuoco.

In caso di necessità i comuni possono estendere o diminuire l'età di incorporazione, rispettivamente concedere eccezioni, segnatamente per i quadri.

7.8 Esonero dal servizio

Sono esonerati dal servizio attivo:

- persone che svolgono funzioni ufficiali non compatibili con il servizio pompieri;
- persone affette da riprovate infermità fisiche o psichiche;
- genitori singoli di bambini in età scolastica o prescolastica;
- gestanti e madri che allattano;
- persone membri di un corpo pompieri aziendale riconosciuto a livello cantonale.

Art. 8 Tassa d'esenzione

8.1 Principio

Le persone soggette al servizio pompieri che non prestano servizio attivo nel CPC o in un corpo pompieri aziendale riconosciuto a livello cantonale devono versare una tassa annua d'esenzione.

Per i nuovi arrivi e le persone che si trasferiscono ad altro domicilio, la tassa di riscatto viene calcolata pro rata temporis alla durata di residenza.

La tassa annua di esenzione dal servizio pompieri ammonta a fr. 150.—; la stessa viene stabilita, di anno in anno, dal Comitato del CPC.

8.2 Utilizzo della tassa d'esenzione

I proventi dalla tassa d'esenzione e dalle multe vanno utilizzati, nell'ambito del singolo comune, a beneficio del servizio pompieri e dell'approvvigionamento idrico antincendio.

8.3 Esonero dalla tassa d'esenzione

Sono esentati dalla tassa coloro che sono esonerati dall'obbligo al servizio attivo a norma dell'art. 7.8 del presente regolamento, unitamente agli studenti ed apprendisti fino al compimento del 25 esimo anno d'età.

Art. 9 Organizzazione

9.1 I Municipi

I Municipi esercitano la sorveglianza sul Corpo pompieri Calanca.

9.2 Lo Stato Maggiore CPC, nomina e composizione

Lo Stato Maggiore del CPC viene nominato dal Comitato del Corpo pompieri per la durata di 3 anni. È composto di:

- un comandante;
- un vice comandante.

9.3 Compiti e competenze dello Stato maggiore CPC

Allo stato maggiore del CPC compete in particolare:

- stabilire gli effettivi necessari del CPC a norma dell'art. 7.7;
- propone al Comitato la nomina dei quadri;
- incorporazione dei pompieri reclutati dai comuni;
- trasferimento e licenziamento dei militi non idonei;
- preventivo del budget e proposte di adeguamento delle tariffe di retribuzione;
- acquisti e riparazioni urgenti escluse dal preventivo fino a Fr. 1'000.-;
- applica multe disciplinari a norma dell'art. 13.2 fino a Fr. 500.-;
- delegazione a corsi e manifestazioni dei pompieri;
- esonero dal servizio attivo a norma dell'art. 7.8.

9.4 Comandante dei pompieri

Il comandante ha in particolare i seguenti compiti:

- organizza e gestisce il Corpo pompieri di cui è il massimo responsabile a livello d'organico;
- istruisce i quadri e i militi;
- ordina e coordina gli interventi e tutto il servizio in generale;
- informa regolarmente il Comitato del Corpo pompieri sull'andamento del servizio e redige annualmente un dettagliato rapporto sugli interventi effettuati, l'istruzione del Corpo, lo stato del servizio e del materiale in dotazione;
- allestisce rapporti d'intervento e formula proposte all'indirizzo del Comitato del Corpo pompieri;
- funge da collegamento tra le autorità di tutti i livelli e il Corpo pompieri;
- organizza e svolge il servizio di picchetto;
- elabora un programma di controllo del sistema di allarme e provvede alla sua perfetta esecuzione;
- designa, in sua assenza, il sostituto.

9.5 Vice comandante

Il vice comandante sostituisce il comandante in sua assenza e ne assume i compiti. Inoltre dovrà: istruire i quadri e i militi;

- collaborare e sostenere il comandante nelle sue decisioni;
- svolgere il servizio di picchetto.

9.6 Ufficiali

Gli ufficiali devono in particolar modo:

- istruire i capigruppo e i militi;
- assumere funzioni speciali, p.es. responsabile di un gruppo di specialisti (protezione della respirazione ecc.) oppure con mansioni speciali (responsabile materiale, veicoli, ecc.).

9.7 Capigruppo

Ai capigruppo compete la conduzione dei gruppi assegnati. In mancanza del numero di ufficiali necessario le funzioni di furiere e amministratore del materiale possono essere affidate ad un capogruppo.

9.8 Furiere

Il furiere provvede:

- alla tenuta del controllo degli effettivi;
- al controllo del servizio di esercitazione e di intervento;
- allestimento della lista di controllo per il pagamento del soldo.

9.9 Amministratore del materiale

L'amministratore del materiale provvede:

- al controllo del materiale di corpo e dell'equipaggiamento personale;
- alla messa a punto del materiale dei pompieri;
- all'inventario annuo;
- al controllo sui lavori di riparazione.

9.10 Militi pompieri

I militi pompieri devono possedere un'istruzione pompieristica di base. I nuovi incorporati dovranno assolvere la giornata d'istruzione a loro riservata. Secondo capacità i militi potranno far parte di squadre speciali (protezione respirazione, motopompa, ecc.).

I militi dovranno svolgere il servizio di picchetto.

9.11 Personale comunale

In caso di sinistro il capo del servizio idrico, o capotecnico, deve presentarsi al comandante sul luogo del sinistro, egli informa i pompieri in merito all'approvvigionamento idrico nel comune. Il capo del servizio idrico annuncia al comandante correntemente le modifiche e le restrizioni.

Art. 10 Prescrizioni generali

10.1 Prescrizioni di servizio

In merito al comportamento nel Corpo pompieri vigono le seguenti prescrizioni di servizio:

- obbligo di frequentare esercitazioni e corsi;
- obbligo di prestare servizio in caso di allarme;
- comportamento disciplinato;
- puntualità alle esercitazioni e rapidità nel presentarsi in caso di sinistro;
- esecuzione immediata e precisa degli ordini e delle disposizioni dei superiori;
- uso corretto del materiale dei pompieri e della proprietà di terzi.

10.2 Obblighi dei quadri

I quadri mantengono il loro grado o la loro funzione fino al momento del proscioglimento dall'obbligo di servizio, fino alla sospensione, al licenziamento, alla promozione o al trasferimento da parte dell'autorità competente. Gli ufficiali o sottufficiali sospesi dal loro grado o dalla loro funzione prima della scadenza dell'obbligo di servizio o ritirati per motivi di forza maggiore, non possono più essere incorporati nel servizio attivo.

10.3 Divieti

È vietato:

- allontanare oggetti senza l'esplicito ordine del capo intervento locale;
- abbandonare i posti assegnati, ad eccezione dei casi di assoluta emergenza;
- fumare e consumare alcolici durante il servizio;
- portare l'uniforme senza convocazione o permesso del comandante.

10.4 Provvedimenti disciplinari

Il responsabile ha il diritto di espellere dal luogo dell'esercitazione o del sinistro i militi che si comportano in modo scorretto, con immediata denuncia del fatto al comandante.

10.5 Equipaggiamento personale

Ogni persona è responsabile per l'equipaggiamento ricevuto e la rispettiva cura. In caso di licenziamento dal servizio attivo o di trasferimento ad altro domicilio l'equipaggiamento deve essere consegnato all'amministratore del materiale in buono stato e pulito. Gli oggetti smarriti al di fuori del servizio pompieri vanno rimborsati.

10.6 Materiale di corpo

Il materiale viene depositato e mantenuto in modo adeguato secondo le indicazioni del comandante.

10.7 Uso di mezzi privati

In caso d'impiego o d'esercitazione i pompieri sono autorizzati ad usare mezzi di trasporto, apparecchi o attrezzi privati. Questo utilizzo verrà remunerato in base al dispendio effettivo e agli usuali prezzi di mercato. Inoltre i pompieri possono far capo a riserve d'acqua private come idranti, bacini, sorgenti, canali, piscine, ecc.

Art. 11 Servizio di esercitazione

11.1 Esercitazioni

Il servizio di esercitazioni avviene conformemente alle vigenti direttive dell'Ufficio cantonale di polizia del fuoco. Secondo il fabbisogno il comandante può ordinare ulteriori esercitazioni.

11.2 Piano delle esercitazioni

Ogni persona che presta servizio attivo riceve un piano di esercitazione all'inizio dell'anno. Il piano delle esercitazioni vale quale chiamata. Le modifiche vengono comunicate dal comandante per iscritto (nel caso di imprevisti improvvisi via comunicazione verbale).

11.3 Oggetti d'esercitazione

Gli inquilini, rispettivamente i proprietari, sono tenuti a permettere le esercitazioni dei pompieri nel o al loro immobile ed a garantire l'accesso ai pompieri fino alle ore 21.00.

Gli oggetti di esercitazione o componenti degli stessi devono essere utilizzati con la massima cura. In merito alla scelta degli oggetti occorre informare tempestivamente i proprietari, rispettivamente gli inquilini. Vanno tenuti in considerazione eventuali casi di malattia o altre situazioni particolari.

Art. 12 Allarme

12.1 Obbligo di allarme

Chi scopre un sinistro è tenuto ad allarmare i pompieri tramite la centrale NEZ no.118.

12.2 Allarme

L'allarme viene dato mediante allarme silenzioso o tramite sirena di allarme.

12.3 Richiesta di aiuto

Se in caso di sinistro il proprio Corpo pompieri non riesce a far fronte da solo all'evento, il comandante sul luogo del sinistro deve richiedere per tempo l'aiuto delle ulteriori forze necessarie.

Le forze di aiuto esterne vanno licenziate non appena la situazione sul luogo del sinistro lo permette.

12.4 Prestazioni di aiuto esterne

In caso di richiesta di aiuto da parte di altri comuni, il rispettivo comandante dei pompieri stabilisce la squadra e l'equipaggiamento dei reparti convocati. L'efficienza operativa del proprio Corpo pompieri deve rimanere garantita. Le eventuali spese possono essere fatturate al comune richiedente l'aiuto.

12.5 Comando

Sul luogo del sinistro, il comando è compito del comandante del Corpo pompieri, in caso di impedimento, del vice comandante. Se è impedito anche il vice comandante, il comando viene assunto dal graduato più alto arrivato per primo sul luogo del sinistro.

12.6 Assicurazione

Tutta la squadra dei pompieri viene assicurata contro incidenti e malattie in seguito a prestazioni nel servizio dei pompieri presso la Cassa di soccorso della Federazione svizzera dei pompieri, secondo gli statuti della stessa. Le persone non membri del Corpo pompieri che prestano aiuto in caso di sinistro, sono assicurate presso la Cassa di soccorso della Federazione svizzera dei pompieri tramite l'Ufficio di polizia del fuoco.

Ogni incidente durante il servizio pompieri deve essere annunciato immediatamente al comandante o al suo sostituto. Le malattie causate dal servizio vanno annunciate entro 10 giorni dal compimento del servizio caso contrario ogni diritto di copertura presso la cassa di soccorso si estingue.

Art. 13 Retribuzioni / multe / reclami

13.1 Retribuzione

I membri del Corpo pompieri vengono retribuiti per le loro prestazioni in base al loro grado, funzione e al tipo di servizio svolto.

indennità per l'istruzione:	comandante	fr. 27.-/h.
	vice comandante	fr. 25.-/h.
	ufficiali	fr. 24.-/h.
	sottufficiali superiori	fr. 23.-/h.
	sottufficiali	fr. 22.-/h.
	appuntati	fr. 21.-/h.
	pompieri	fr. 20.-/h.

indennità per impiego:	comandante	fr. 38.-/h.
	vice comandante	fr. 36.-/h.
	ufficiali	fr. 35.-/h.
	sottufficiali superiori	fr. 34.-/h.
	sottufficiali	fr. 33.-/h.
	appuntati	fr. 32.-/h.
	pompieri	fr. 28.-/h.

per gli interventi dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è assegnato un supplemento di fr. 15.- all'ora.

- Il comandante ed il vice comandante ricevono, oltre alla normale indennità di servizio, un onorario fisso:
 - comandante fr. 1'000.- all'anno;
 - vice comandante fr. 500.- all'anno.
- Per la partecipazione a corsi di formazione o di perfezionamento cantonali o federali il milite percepirà, indistintamente dal grado e dalla funzione, un'indennità di fr. 220.- al giorno, a cui va aggiunto il rimborso spese per le trasferte (pranzi, cene, pernottamento).
- L'indennità per il servizio d'ordine richiesto da comuni, enti o società, è di fr. 28.- all'ora indistintamente dal grado o dalla funzione;
per i servizi dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è assegnato un supplemento di fr. 7.- all'ora.

Questa tariffa verrà adeguata annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

13.2 Multe disciplinari

Lo Stato Maggiore del CPC può punire con multe disciplinari fino a fr. 500.- chi non ha seguito a una chiamata.

- assenza non giustificata da un'esercitazione fr. 80.-;
- assenza non giustificata da corsi o giornate di formazione fr. 220.-;
- assenze non giustificate da più della metà delle esercitazioni fr. 80.- per ogni assenza + fr. 150.- (tassa d'esenzione);
- chi si oppone ad un ordine;
- chi non si attiene alle prescrizioni di servizio a norma dell'art.10.1;
- chi infrange un divieto a norma dell'art.10.3.

13.3 13.3 Giustificazioni

Le giustificazioni circa assenze da esercitazioni o interventi devono essere presentate al comandante, per iscritto e motivate, entro 10 giorni, in caso di assenza dal domicilio entro 3 giorni dopo il rientro. Lo Stato Maggiore decide in merito alle giustificazioni.

Valgono come motivazione:

- motivi di lavoro;
- infortunio o malattia;
- grave malattia o decesso in famiglia;
- il servizio militare e della protezione civile;
- motivati soggiorni fuori dal domicilio (chi lascia il domicilio immediatamente prima di un'esercitazione viene scusato solo in casi urgenti).

In merito ad altri motivi fondati decide sempre lo Stato Maggiore del CPC.

13.4 Reclami

Contro le decisioni dello Stato Maggiore relative in particolar modo all'incorporazione, alle promozioni, all'assegnazione di compiti speciali, all'adozione di misure disciplinari e altri provvedimenti inerenti il servizio pompieri è ammesso il reclamo presso il Comitato del Corpo pompieri Calanca.

Il reclamo, da presentare per iscritto entro 10 giorni dalla comunicazione, deve contenere una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione, le conclusioni e i mezzi di prova rilevanti.

Art. 14 Disposizioni finali

14.1 Diritto sussidiario

Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni dell'Ordinanza cantonale sulla polizia del fuoco e le rispettive prescrizioni d'attuazione nonché, in subordine, le direttive della Federazione Svizzera dei pompieri.

14.2 Norma abrogativa

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni ed i decreti, inerenti il servizio pompieri, nei singoli comuni del CPC

14.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al 1.gennaio 2005, dopo l'accettazione da parte delle Assemblee comunali di tutti i comuni del CPC e l'approvazione del DCTF dei Grigioni.

Approvazione:

Assemblea comunale Arvigo

09 novembre 2004

Per il Comune politico di **Arvigo**

Raimondo Denicolà

Cesare Pedrotti

Assemblea comunale Braggio

21 novembre 2004

Per il Comune politico di **Braggio**

Agnese Berta

Cesare Pedrotti

Assemblea comunale Buseno

25 novembre 2004

Per il Comune politico di **Buseno**

Romolo Giulietti

Elena Fumi

Assemblea comunale Cauco

14 novembre 2004

Per il Comune politico di **Cauco**

Sabina Spinnler

Cesare Pedrotti

Assemblea comunale Castaneda

25 novembre 2004

Per il Comune politico di **Castaneda**

Attilio Savioni

Massimo Scalmazzi

Assemblea comunale Rossa

23 ottobre 2004

Per il Comune politico di **Rossa**

Arnoldo Papa

Rosanna Manfredi

Assemblea comunale Selma

28 novembre 2004

Per il Comune politico di **Selma**

Fiorenzo Daldini

Cesare Pedrotti

Assemblea comunale Santa Maria i.C.

16 dicembre 2004

Per il Comune politico di **Santa Maria i.C.**

Renato Pacciarelli

Milva Baranzini

Approvato dal Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni

7001 Coira, 17 marzo 2005

Stefan Engler
Consigliere di Stato